

L. 3-6-1999 n. 157
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti
la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

L. 3 giugno 1999, n. 157 ⁽¹⁾.

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

3. Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della *legge 2 gennaio 1997, n. 2* ⁽⁶⁾, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

(6) Riportata al n. V.